

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Parma, 19 gennaio 2020

OGGETTO: credito d'imposta investimenti industria 4.0

Con la Finanziaria 2020 (L. n. 160/2019) è stata ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0": in luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020¹, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

Soggetti beneficiari

Il nuovo credito d'imposta spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.²³

Investimenti agevolabili

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, della Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza).

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, co. 1), Tuir;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- alcuni beni ricompresi nei gruppi V, XVII e XVIII relativi a particolari attività;

¹ Ovvero fino al 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

² Rimangono escluse dall'agevolazione le imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, soggette ad altra procedura concorsuale di cui al R.D. n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni oltre a quelle destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2, D.Lgs n. 231/2001.

³ Si ricorda, inoltre, che la spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Il credito d'imposta in esame è inoltre escluso per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2020, per i quali è stato effettuato l'ordine entro il 31 dicembre 2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è fruibile il maxi / iper ammortamento determinato con le previgenti regole.

Misura del credito d'imposta

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017⁴, il credito d'imposta spetta in misura "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Investimenti	Credito d'imposta
Fino ad euro 2,5 milioni	40%
Da euro 2,5 milioni ad euro 10 milioni	20%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017⁵, il credito d'imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari ad euro 700.000.

Altri beni

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d'imposta spetta nella misura del 6% del costo⁶, nel limite massimo di costi ammissibili pari ad euro 2 milioni.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Si precisa che tale agevolazione, assimilabile al precedente maxi ammortamento dei beni materiali è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

⁴ Per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento del 150% fino al 2018 e dal 170% al 50% nel 2019.

⁵ Per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%.

⁶ Determinato ai sensi dell'art. 110, co. 1, lett. b), Tuir, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B⁷.

Si precisa che ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari ad euro 700 mila annui ex art. 34, L. n. 388/2000 e non opera altresì il limite di euro 250 mila annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi ex art. 1, co. 53, L. n. 244/2007.

Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale";
- non è tassato ai fini Irpef / Ires / Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, co. 5, Tuir;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef / Ires e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

⁷ Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell'iper ammortamento: dall'entrata in funzione del bene fino al momento dell'interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Le fatture / documenti devono riportare l'espreso riferimento alle disposizioni normative in esame. Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale⁸.

Cessione del bene agevolato

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

Si precisa che, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica la sostituzione del bene agevolato (cessione del "vecchio" bene e conseguente acquisto di uno nuovo con caratteristiche tecniche analoghe o superiori) l'agevolazione non viene meno applicandosi le disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell'art. 1, Finanziaria 2018.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali
Federico Bottrighi

⁸ Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.